

Circolare n.13 del 14 aprile 2026

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2026 – PERIODO D’IMPOSTA 2025

In vista dell’appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, di seguito si propone un elenco della documentazione necessaria alla corretta compilazione di “*Redditi Persone Fisiche 2026*”, relativo ai redditi dell’anno 2025, con le novità che interessano per quest’anno la corretta esecuzione dell’adempimento.

Per ragioni organizzative si prega di voler contattare la segreteria dello Studio per coordinare la **consegna della documentazione** richiesta, unitamente al prospetto debitamente compilato e firmato, da effettuarsi entro e non oltre la data **del 29 maggio c.a.**

Si rammenta che, in caso di mancata restituzione (o di restituzione di modulo non firmato), lo Studio non procederà alla predisposizione della dichiarazione e che, in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio non si assumerà alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

Dopo aver redatto la dichiarazione lo Studio provvederà a consegnare al cliente copia del modello, come da obbligo di legge, per la verifica dell’esattezza dei dati in esso contenuti, rimanendo il contribuente comunque responsabile del contenuto della dichiarazione nei casi di infedeltà della medesima.

RACCOLTA DATI REDDITI P.F. 2026

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2025

Cognome e nome del contribuente:

.....

Si ricorda di specificare se nel corso del 2025 ci sono state delle variazioni anagrafiche (residenza, stato civile, figli, ecc.), allegando la documentazione comprovante la variazione.



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

Con l'apposizione della firma nel presente riquadro il **cliente dichiara** di conferire l'incarico allo Studio di:

- predisporre
- predisporre e trasmettere telematicamente
- trasmettere telematicamente

la propria dichiarazione dei redditi, confermando di aver fornito ogni informazione necessaria al compimento dell'incarico, ed esonerando lo Studio da ogni responsabilità connessa o conseguente l'eventuale inesattezza e/o incompletezza della documentazione consegnata.

Data:


Firma del cliente:

Scelta per la destinazione dell'8% dell'Irpef

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell'8% dell'Irpef. Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.

Stato * <input type="checkbox"/>	Chiesa Cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Unione Buddhista Italiana	Unione Induista Italiana
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)	Associazione Chiesa D'Inghilterra in Italia	-----	-----

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici: 1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali.



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

Scelta per la destinazione del 5% dell'Irpef

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5% dell'Irpef. Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.

<p>Sostegno Enti del Terzo Settore iscritti al relativo Registro (Runts) comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché sostegno alle Onlus iscritte all'apposita anagrafe</p> <p>Firma</p> <p>Codice fiscale del [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] beneficiario (eventuale)</p>	<p>Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università</p> <p>Firma</p> <p>Codice fiscale del [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] beneficiario (eventuale)</p>
<p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>Firma</p> <p>Codice fiscale del [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] beneficiario (eventuale)</p>	<p>Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p> <p>Firma</p>
<p>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente</p> <p>Firma</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p> <p>Firma</p> <p>Codice fiscale del [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] beneficiario (eventuale)</p>
<p>Sostegno degli enti gestori delle aree protette (ad esempio Parchi Nazionali)</p> <p>Firma</p> <p>Codice fiscale del [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] beneficiario (eventuale)</p>	



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

Scelta per la destinazione del 2‰ dell'Irpef

(per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO IL CODICE corrispondente)

Per il modello Redditi 2025, è prevista la sola possibilità di destinare il due per mille dell'Irpef a favore dei Partiti Politici, indicare il codice del partito politico prescelto

CODICE PARTITO POLITICO

Firma

PARTITO POLITICO	CODICE	PARTITO POLITICO	CODICE
Azione	S48	Noi Moderati	E50
Campobase	S56	Partito autonomista Trentino Tirolese	K18
Centro Democratico	A10	Partito Democratico	M20
Coraggio Italia	A52	Partito Socialista Italiano	R22
Democrazia Cristiana con Rotondi	A58	+Europa	R45
Democrazia Solidale - Demo. S	A41	Possibile	S36
Europa Verde - Verdi	B30	Radicali Italiani	S47
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	C12	Sinistra Italiana	T44
Italia dei Valori	C31	Stella Alpina	U37
Italia Viva	C46	Sud chiama Nord	U55
Lega nord per l'Indipendenza della Padania	D13	Sudtiroler Volkspartei	W26
Lega per Salvini Premier	D43	Unione di Centro	Y29
L'Italia c'è	D57	Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38
Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE	E14	Union Valdotaïne	Y27
Movimento 5 Stelle	E54	Verdi con Sudtirolo	Y60
Movimento Politico Forza Italia	F15	Volt Italia	Y59

PROSPETTO DEI FAMILIARI

Si ricorda che dal 01/03/2022 è stato introdotto l'assegno unico e universale per i figli a carico che sostituisce le detrazioni per i figli a carico; pertanto **non sono più presenti**:

- le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni, con disabilità e quelle per i contribuenti con più di 3 figli a carico;
- le detrazioni per famiglie numerose.

La percentuale di detrazione deve comunque essere indicata per il corretto trattamento delle altre spese detraibili e/o deducibili.



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA	CODICE FISCALE (indicare anche per figli non residenti)	MESI A CARICO	Numero mesi detrazione figli	Reddito del familiare	% detrazione

Sono considerati **familiari fiscalmente a carico** i membri della famiglia che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. La casella va compilata dal figlio con meno di 21 anni anche se il genitore o i genitori di cui è a carico non fruiscono delle detrazioni per figli a carico.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

REDDITI PERCEPITI

(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito)

- n. modello Cu a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;
- n. modello Cu inerenti alle ritenute d'acconto subite per redditi di lavoro autonomo o d'impresa, anche occasionali;
- indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail);
- assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
- indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, etc...);
- documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, etc.;
- n. certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti;
- n. certificati degli utili percepiti da società;
- indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- "Ritiro dedicato" energia da impianto fotovoltaico - liquidazione delle eccedenze;
- documentazione inerente eventuali rimborsi contributi Inps/casse private ottenuti nel corso del 2025.

TERRENI E FABBRICATI

- DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:**

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI **TERRENI** DICHIARATA LO SCORSO ANNO **NON È VARIATA**. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE E **FINO ALLA DATA DEL 16/06/2026** (IN QUANTO VALEVOLI AI FINI IMU).

Firma del cliente

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI **FABBRICATI** DICHIARATA LO SCORSO ANNO **NON È VARIATA**. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE E **FINO ALLA DATA DEL 16/06/2026** (IN QUANTO VALEVOLI AI FINI IMU).

Firma del cliente

- Si prega di fornire gli atti di acquisto / cessione / dichiarazione di successione effettuati nel corso del 2025 aventi ad oggetto immobili e/o terreni, con specifica indicazione della destinazione d'uso dei singoli immobili.
- Fornire copia dei contratti di comodato completi di ricevuta di registrazione dell'Agenzia delle Entrate.



DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI DEI CONTI

- Fornire copia dei contratti di locazione, completi di ricevuta di registrazione dell’Agenzia delle Entrate con evidenza del regime fiscale adottato (ordinario – cedolare secca ridotta – cedolare secca ordinaria) e le ricevute dei canoni di affitto percepiti nel corso dell’anno.
Si ricorda che i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito solo se è comprovata l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Nel caso di contratti di locazione brevi con durata inferiore a 30 giorni (per esempio affitti tramite portali come *Airbnb*) si prega di fornire la copia delle ricevute dei canoni di affitto percepiti nel corso dell’anno 2025 e, se fornita dal portale, la certificazione unica relativa alle ritenute fiscali trattenute.
Si ricorda che dal 2025 è stata incrementata la misura della cedolare relativa ai contratti di locazione breve, in particolare:
 - o la sostitutiva è posta generalmente al 26%;
 - o in relazione ad una abitazione individuata in dichiarazione dal contribuente vi è la possibilità di applicare una sostitutiva del 21%.

Per le locazioni avvenute nel 2025, l’importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2025; al contrario, non dovrà essere tassato il canone percepito anticipatamente nel 2025 per locazioni avvenute nel 2026. Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026), va considerato solo l’importo del corrispettivo lordo relativo al 2025.

RIDETERMINAZIONE VALORE PARTECIPAZIONE E TERRENI

La legge di Bilancio per l’anno 2025 ha ulteriormente prorogato le disposizioni degli articoli 5 e 7, L. 448/2001, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2025, ponendo la normativa a regime. Il termine per il giuramento della perizia ed il versamento dell’imposta sostitutiva (pari al 18%, frazionabile anche in 3 rate annuali) scadevano lo scorso 30 novembre 2025.

Il valore delle partecipazioni e dei terreni doveva risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, da redigersi entro il 30 novembre 2025.

La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria sono considerate perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (circolare n. 16/E/2023).

I contribuenti che si sono avvalsi della rivalutazione devono indicarne i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di perfezionamento e conservare la documentazione per esibirla all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

In particolare, nelle sezioni dei quadri RM e RT del modello Redditi 2026 (riguardanti rispettivamente i terreni e le partecipazioni) vanno indicati i dati delle rivalutazioni perfezionate nel 2025. Con la circolare n. 1/E/2013 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la mancata indicazione nel modello Redditi non inficia il buon esito della rivalutazione. In tale caso si applica la sola sanzione prevista per le violazioni formali, da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro.

Si chiede pertanto di fornire copia della perizia di rivalutazione e dei modelli F24 relativi al pagamento dell’imposta sostitutiva.



SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI

Si ricorda di fornire sempre la fattura con indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa e la copia del pagamento tracciato nel caso in cui sulla fattura non sia espressamente indicata la modalità di pagamento.

1) Spese per interventi su immobili che danno diritto alle detrazioni

Tipologia	Immobile oggetto dei lavori	Importo
<input type="checkbox"/> <i>bonus</i> ristrutturazioni <input type="checkbox"/> <i>bonus</i> barriere architettoniche <input type="checkbox"/> <i>sisma bonus e sisma bonus</i> acquisti <input type="checkbox"/> <i>eco bonus</i> <input type="checkbox"/> <i>superbonus</i>	Categoria catastale: Indirizzo: Titolo disponibilità: <input type="checkbox"/> proprietà <input type="checkbox"/> usufrutto <input type="checkbox"/> locazione <input type="checkbox"/> comodato <input type="checkbox"/>	€

2) Spese per acquisto di mobili e/o elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di recupero per le quali è riconosciuta la detrazione del 50% (BONUS MOBILI)

Fornire copia delle fatture - con esplicito riferimento all'immobile cui si riferiscono le spese- e dei pagamenti effettuati nel corso del 2025

ATTENZIONE

Non devono essere indicate in dichiarazione dei redditi le spese sostenute nel 2025 (e le rate di spese sostenute negli anni precedenti) per cui si è fruito dell'opzione per la **cessione del credito o lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121, D.L. 34/2020** mediante la presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica".

3) Detrazioni legate al pagamento di canoni di locazione

Tipo di detrazione spettante	Numero di gg.	Percentuale
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale		
Detrazione canone di locazione spettante ai giovani fino a 31 anni non compiuti per abitazione principale, con reddito non superiore a euro 15.493,71		
Detrazione per canone di locazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, con reddito non superiore a euro 30.987,41		



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

Detrazione per canone di affitto dei terreni agricoli sostenuti dai giovani coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli		
---	--	--

- ❑ Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di *handicap*, in quanto oneri deducibili) **sostenute dal contribuente** nel suo interesse o per un familiare a carico. Ad esempio, spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radiosopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del *ticket* relativo a spese sostenute nell'ambito del Ssn, spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa.
- ❑ Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di *handicap*, in quanto oneri deducibili) **relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria**, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, solamente per la quota di detrazione che eccede l'imposta lorda del familiare, che sarebbe altrimenti persa.
- ❑ Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di *handicap* e le spese per sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di *handicap*.
- ❑ Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di *handicap*.
- ❑ Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti. La spesa può essere detratta anche qualora venga sostenuta per conto di familiari fiscalmente a carico.
- ❑ Interessi passivi, relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Se non sono già stati precedentemente consegnati, allegare contratto di mutuo e rogito di acquisto dell'immobile (per la verifica del rapporto di detraibilità degli interessi passivi).
- ❑ Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993.
- ❑ Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.
- ❑ Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale.
- ❑ Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
- ❑ Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Detrazione non cumulabile con erogazioni liberali ad istituti scolastici.
- ❑ Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento o di specializzazione, tenuti presso università statali e non statali o istituti pubblici e privati, italiani o stranieri.
- ❑ Spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse.
- ❑ Spese per addetti all'assistenza personale, sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili solo se il reddito complessivo non supera € 40.000).
- ❑ Spese per attività sportive per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (palestre, piscine e altre strutture sportive).
- ❑ Spese per intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
- ❑ Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (Comune distante minimo 100km da quello di residenza) nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative.
- ❑ Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.
- ❑ Erogazioni liberali a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

STUDIO ASSOCIATO BETTONI & LOCATELLI

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 04192080168

PASSAGGIO CANONICI LATERANENSIS 12/10 SCALA C - 24121 BERGAMO (BG) TEL. 035-24.25.38

MAIL SEGRETERIA@STUDIOASSOCIATO.TAX

VIA SAN PAOLO N.7 - 20121 MILANO (MI)



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

- ❑ Contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Si tratta dei contributi associativi versati dai soci alle società per sé stessi.
- ❑ Erogazioni liberali a favore della società di cultura “*La biennale di Venezia*”.
- ❑ Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
- ❑ Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. Non possono essere indicate le spese sostenute se nello stesso anno si è fruito del *bonus* asili nido.
- ❑ Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre 2000) e premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (contratti stipulati dal 1° gennaio 2001).
- ❑ Premi pagati per assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata dalle ASL.
- ❑ Premi pagati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
- ❑ Acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
- ❑ Premi pagati per assicurazioni su edifici residenziali aventi a oggetto il rischio di eventi calamitosi.
- ❑ Spese mediche sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento.
- ❑ Spese per canoni di *leasing* (stipulati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020) di immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, per contribuenti con reddito inferiore a 55.000 euro, che non sono proprietari di altri immobili abitativi.
- ❑ Spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 508/1999, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
- ❑ Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordi ai sensi della L. 381/1970; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea; erogazioni liberali in denaro al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato.
- ❑ Erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus o di iniziative umanitarie, laiche o religiose, per un importo non superiore a € 30.000 (detrazione 26%).
- ❑ Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo non superiore a € 30.000 (detrazione 30%).
- ❑ Erogazioni liberali in favore delle organizzazioni di volontariato, per un importo non superiore a € 30.000 (detrazione 35%).
- ❑ Erogazione in denaro in favore dei partiti politici per importi compresi tra € 30 ed € 30.000 (detrazione 26%).
- ❑ Detrazione del 30% per investimenti nel capitale sociale di start up innovative (o PMI innovative ammissibili) nel limite dell’importo annuo di € 1.000.000.
- ❑ Detrazione forfetaria di € 1.100 per le spese di mantenimento dei cani guida (spettante esclusivamente al soggetto non vedente).
- ❑ Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione (secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 106/2001).
- ❑ Detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (nei limiti del 30% dell’imposta lorda dovuta).
- ❑ Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa (compresi i contributi ai fondi pensione versati dai dipendenti pubblici).
- ❑ Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari, per la parte a carico del datore di lavoro.
- ❑ Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

- Spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità o sostenute per i propri familiari con handicap.
- Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva (o scioglimento o annullamento o cessazione effetti civili) stabilita da un provvedimento dell' autorità giudiziaria. Non va indicata la parte destinata al mantenimento dei figli.
Codice fiscale coniuge _____
- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari.
- Dichiarazione del titolare dell'impresa familiare relativa all'esercizio della rivalsa dei contributi Inps (impresa familiare – coadiuvante).
- Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.
- Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario.
- Contributi versati per familiari a carico per la quota da questi non dedotta.
- Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righe:
 - contributi ai fondi integrativi al Ssn;
 - contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative Ong;
 - erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute;
 - erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;
 - erogazioni liberali, donazioni, e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali;
 - contributi versati dai pensionati a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali;
 - altri oneri deducibili diversi dai precedenti.

Per quanto concerne le **spese sanitarie** l'Agenzia delle Entrate con la Faq del 17 luglio 2025 ha precisato che *“il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), purché accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, come precisato nella circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, richiamata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli 730 e Redditi Persone fisiche. Resta fermo che se la detrazione spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”*.

Pertanto laddove si volesse utilizzare detto prospetto, si invitano i gentili Clienti a voler scaricare dalla propria area riservata del sistema sanitaria il prospetto delle spese sanitarie relative all'anno 2025 e a compilare la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato/a ila.....(.....)
residente a.....in Via/Piazza.....
.....n.....

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

DICHIARA

che il prospetto riepilogativo delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2025 corrisponde a quello scaricato dalla propria area riservata del Sistema Tessera Sanitaria.

Data

Il/la Dichiarante



CREDITI D'IMPOSTA

- credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa;**
- credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti**, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- credito d'imposta per l'incremento occupazionale**, per i datori di lavoro che hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate delle regioni di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
- credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009**, per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta;
- credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**, per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) nel limite complessivo di euro 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400, in caso di insuccesso gli importi sono ridotti della metà;
- credito d'imposta per l'acquisto della prima casa "under 36"**: l'art. 64 del D.L.73/2021 ha introdotto, per gli acquirenti di età inferiore ai 36 anni e un ISEE non superiore a €. 40.000 annui, l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà (nonché gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione) riferiti alla "prima casa". Nel caso di compravendita assoggettata ad Iva l'acquirente under 36 beneficia di un credito d'imposta pari all'Iva versata in relazione all'acquisto, oltre alla esenzione dalle imposte di registro/ipocatastali.
- credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica;**
- Artbonus**, credito d'imposta per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura**, in particolare per:
 - ✓ interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
 - ✓ sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
 - ✓ realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
 - ✓ del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
 - ✓ dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
- School bonus**, credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2025 in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate:
 - ✓ alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
 - ✓ agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.
- credito d'imposta negoziazione assistita e arbitrato**, per le parti che hanno corrisposto nel **2025** il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, **in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo.**
- credito d'imposta per videosorveglianza**, ossia per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali;



DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI DEI CONTI

- C.d. "**social bonus**" di cui all'art. 81 del D.Lgs 117/2017, le cui disposizioni attuative sono state definite dal D.M. n. 89 del 23.02.2022.
- Credito d'imposta per l'attività fisica adattata**, c.d. "AFA" di cui all'art. 1, comma 737 della Legge n. 234/2021, le cui disposizioni attuative sono state definite dal D.M. 05.05.2022 e dal Provvedimento 11.10.2022 che ha fissato modalità e termini di presentazione dell'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate.
- Credito d'imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili** di cui all'art. 1, comma 812, Legge 234/2021, le cui disposizioni attuative sono state definite dal DM 6.5.2022 e dal Provvedimento 11.10.2022.
- Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore delle Fondazioni ITS Academy** di cui all'art. 4, comma 6 della Legge 99/2022, le cui disposizioni attuative sono state definite dal Provvedimento 10.11.2022.
- Credito d'imposta per contributo unificato** per giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro 518.
- Credito d'imposta per riscatto di alloggi sociali.**

INVESTIMENTI ALL'ESTERO

Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione dei redditi che deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. In buona sostanza, all'interno del quadro RW, devono essere evidenziate le consistenze esistenti nel periodo d'imposta:

- degli investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
 - delle attività estere di natura finanziaria anch'esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
- All'interno del quadro RW delle persone fisiche residenti (Redditi PF) devono essere liquidate anche le imposte patrimoniali sui beni detenuti all'estero, ossia l'Ivie (Imposta sul valore degli immobili all'estero) e l'Ivafe (Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero). Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, si segnala che:
- risulta possibile dare separata indicazione delle informazioni necessarie solo all'uno o all'altro fine;
 - non risulta dovuta l'Ivafe sulle partecipazioni in società estere non quotate e sui finanziamenti eventualmente concessi;
 - in linea teorica, è possibile non indicare gli immobili, se non variati, negli anni successivi a quello di acquisto; tuttavia, poiché si deve assolvere su tali beni l'Ivie, l'indicazione è comunque necessaria;
 - l'Ivie è dovuta nella misura dell'1,06%;
 - l'Ivafe è dovuta nella misura del 4 per mille annuo sul valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 (nuova casella 21 da barrare nel quadro RW).

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro; tuttavia, l'informazione dei conti correnti deve essere fornita ai fini dell'assolvimento dell'Ivafe, se la consistenza media è almeno pari a 5.000 euro.

Proprio in relazione ai conti correnti, si segnala che il dato da indicare nel modello, denominato con il valore finale, corrisponde, in realtà, alla consistenza media del conto (giacenza media).



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".

DA SOTTOSCRIVERE

Lo scrivente dichiara allo Studio che la propria posizione nelle annualità precedenti ai fini del monitoraggio fiscale e dell'assolvimento delle eventuali imposte dovute sui redditi prodotti all'estero risulta regolare, con la conseguenza che si manleva da ogni responsabilità in merito a possibili conseguenze che potessero derivare dalla corretta compilazione del quadro RW per il periodo di imposta 2025.

Data _____

Firma _____

INVESTIMENTI ESTERI

Barrare la casella per segnalare investimenti all'estero di qualsiasi ammontare che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

n. schede di rilevazione compilate ____

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Barrare la casella per segnalare attività estere di natura finanziaria da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera

TITOLARE EFFETTIVO

Barrare la casella per segnalare che il dichiarante è possessore diretto dell'investimento estero o dell'attività estera di natura finanziaria

Barrare la casella per segnalare che il dichiarante, pur non essendo il possessore diretto dell'investimento estero o dell'attività estera di natura finanziaria, ne è il TITOLARE EFFETTIVO (così definito ai sensi della normativa antiriciclaggio)

Monitoraggio investimenti e attività finanziarie all'estero

Con la presente sottoscrizione, il cliente dichiara allo Studio di **non possedere** alcuna attività finanziaria o patrimoniale all'estero.

Si esonera quindi lo Studio da qualunque responsabilità per la mancata compilazione del quadro RW e per la mancata liquidazione delle imposte sostitutive su attività finanziarie e immobili esteri introdotte dal D.L. 201/2011).


STUDIO ASSOCIATO BETTONI & LOCATELLI

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 04192080168

PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 12/10 SCALA C - 24121 BERGAMO (BG) TEL. 035-24.25.38

MAIL SEGRETERIA@STUDIOASSOCIATO.TAX

VIA SAN PAOLO N.7 - 20121 MILANO (MI)



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

<p>_____, _____</p> <p>Firma del cliente:</p>
--

Tipo investimento	Descrizione	Paese di ubicazione dell'investimento
<input type="checkbox"/> Attività finanziaria <input type="checkbox"/> Immobile <input type="checkbox"/> Altra attività patrimoniale		

A titolo esemplificativo, rappresentano attività finanziarie:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. *stock option*).

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Devono essere indicate tutte le consistenze possedute all'estero direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare, ivi compreso, ad esempio, il credito che una persona fisica residente in Italia possiede a seguito della sostituzione di obbligazioni emesse da una società estera in *default* (risposta a interpello n. 386/E/2019).

Si prega di consegnare allo studio ogni documento pervenuto dall'intermediario finanziario estero



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

Criptovalute - plusvalenze

Il Modello Redditi PF 2026 introduce modifiche strutturali significative nel Quadro RT con riguardo alla dichiarazione delle plusvalenze da cripto-attività per il periodo d'imposta 2025. Le novità non si limitano a un aggiornamento formale, ma ridefiniscono la logica dichiarativa, separando le operazioni in base al momento di realizzazione e recependo le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024).

La novità più rilevante è l'introduzione di una duplicazione della Sezione V-A del Quadro RT, con l'aggiunta dei nuovi righe RT41A e RT42A che si affiancano ai preesistenti RT41 e RT42.

La distinzione non è legata alla tipologia di operazione, ma a un criterio temporale che separa le cessioni in base alla data di realizzazione:

- nel rigo RT41 si indicano corrispettivi e i costi relativi a cessioni, permute, rimborsi o detenzione di cripto-attività effettuati prima del 1° gennaio 2025;
- nel rigo RT42 si indicano corrispettivi e costi relativi a operazioni antecedenti al 2025 per le quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di rideterminazione del valore ai sensi della L. n. 197/2022;
- il rigo RT41A accoglie le cessioni effettuate nel corso del 2025, escluse quelle con valore rideterminato;
- il rigo RT42A accoglie le cessioni 2025 per le quali è stato rideterminato il valore.

La scissione è funzionale alla gestione differenziata della soglia di esenzione di euro 2.000.

La Legge di Bilancio 2025 ha eliminato tale soglia per le operazioni dal 1° gennaio 2025, ma non per quelle antecedenti.

Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la franchigia di non imponibilità di 2.000 euro, precedentemente prevista dall'art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR. Ogni plusvalenza realizzata, indipendentemente dall'importo, è ora soggetta a tassazione al 26%.

Questa modifica è stata recepita nel modello dichiarativo attraverso lo sdoppiamento sopra descritto: la franchigia continua ad applicarsi esclusivamente alle operazioni residue ante 2025, dichiarate nei righe RT41/RT42, non a quelle 2025 dichiarate in RT41A/RT42A

Per il periodo d'imposta 2025, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività resta fissata al 26% come chiarito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 23, della L. n. 207/2024. Il reddito imponibile confluisce nella Sezione VI del Quadro RT, dove si procede alla liquidazione dell'imposta dovuta

Descrizione	Corrispettivo	Costo riconosciuto
		<input type="checkbox"/> successione: _____ <input type="checkbox"/> donazione: _____
<input type="checkbox"/> affrancamento	Barrare la casella per segnalare che il valore al 1° gennaio 2025 è stato affrancato	

Criptovalute – imposta di bollo

STUDIO ASSOCIATO BETTONI & LOCATELLI

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 04192080168

PASSAGGIO CANONICI LATERANENSIS 12/10 SCALA C – 24121 BERGAMO (BG) TEL. 035-24.25.38

MAIL SEGRETERIA@STUDIOASSOCIATO.TAX

VIA SAN PAOLO N.7 – 20121 MILANO (MI)



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

Dal 2023, l'articolo 1, comma 146, L. 197/2022, dispone che in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Tale imposta deve essere versata, in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.

L'imposta si applica sulle cripto-attività suscettibili di produrre redditi nella medesima misura (prevista per l'imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange, dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività e qualora non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di cripto-attività cointestate. Dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.

Descrizione	Base imponibile	Dati per il calcolo
		Periodo di detenzione: _____
		% di possesso: _____
		Imposta patrim. estera: _____

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Associato Bettoni & Locatelli